

[REDACTED]

---

Milano, 23 ottobre 2017

A Mezzo Pec  
reclamigmb@pec.it

Spett.le  
GMB Finance Solutions Srl

Prot. n. [REDACTED]

Oggetto: estinzione anticipata della cessione del quinto pensione del Sig. [REDACTED]  
[REDACTED] - pratica n. [REDACTED]

In riscontro della Vs. nota del 03/10 u.s., formuliamo la presente per comunicare quanto segue.

Relativamente al costo connesso alla polizza assicurativa, stipulata ex lege a garanzia del prestito in questione, facciamo preliminarmente rilevare che detto è stato integralmente sostenuto dalla Scrivente senza alcun addebito a carico del cliente, pertanto, nessun rimborso di somma compete a tale titolo.

Rappresentiamo altresì che la nostra Società in ottemperanza alla disposizione di cui all'art. 125 sexies del TUB ha già disposto la riduzione a favore del cedente debitore degli interessi TAN non maturati e di tutte le componenti di costo soggette a maturazione nel tempo, come specificamente indicato nel contratto, non interamente maturate per effetto dell'estinzione anticipata.

Infatti il documento "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori", che costituisce parte integrante del contratto, indica chiaramente che sono soggette a maturazione nel corso del tempo: (i) la commissione del Finanziatore (dove il finanziatore è Italcredi) di Euro 3.647,34; (ii) la componente della commissione dell'agente soggetta a maturazione nel tempo di Euro 1.036,15.

Dunque, in conformità con quanto espressamente indicato alla clausola 7.2 del contratto de quo – disposizione questa che altro non fa che riprendere il suddetto art. 125 sexies del TUB e pertanto è da intendersi pienamente valida ed efficace [REDACTED], applicando il c.d. criterio del "pro rata temporis" ha correttamente disposto lo storno dell'importo di Euro 2.810,09.

Nello specifico della componente "Commissione dell'Agente in attività finanziaria" quale costo classificato in contratto come "non soggetto a maturazione nel tempo", pare al quanto ragionevole ritenere che nessuna "opacità o difetto di trasparenza" possa essere imputato alla Scrivente laddove si considera che, il consumatore è stato comunque ed indiscutibilmente posto nella condizione di prendere coscienza, nel più generale quadro di tutte le condizioni economiche pattuite, della esatta misura sia della quota parte degli oneri rimborsabili sia della quota parte che sarebbe rimasta acquisita in capo alla Scrivente, il tutto nell'ambito di un principio di autonomia privatistica non certamente destinata a soccombere in tutti quei casi in cui non è minimamente ravvisabile mala fede e scorrettezza, né tantomeno squilibrio tra interessi e vantaggi delle parti contrattuali coinvolte.

Giova sotto tal profilo ricordare che quando si parla di "trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" si intende un insieme di regole volte ad assicurare ai clienti un'informazione corretta, chiara ed esauriente che agevoli la comprensione delle caratteristiche, dei rischi e dei costi dei prodotti finanziari offerti e ne consenta la facile confrontabilità con altre offerte.

[REDACTED]

[REDACTED]

Orbene, è inconfutabile che la ratio di dette regole sia stata ampiamente rispettata senza alcun pregiudizio o violazione del diritto del consumatore a fare una scelta libera e consapevole.

Quanto alle spese di istruttoria facciamo altresì rilevare che dette ineriscono ad attività che ordinariamente l'ente finanziatore espleta nella fase iniziale (fase, appunto, di istruttoria) necessaria e strumentale all'erogazione del prestito.

Conseguentemente, trattasi di spese che per definizione stessa non possono ritenersi estensibili all'intera durata del prestito, bensì circoscritte ad una fase propedeutica all'eventuale stipula del contratto di finanziamento.

In altri termini, le spese di istruttoria, in quanto funzionali alla sola conclusione del contratto, non sono soggette a maturazione nel corso della durata del prestito e, dunque, non sono ripetibili, nemmeno pro quota.

**Pur nella inconfutabilità di quanto dianzi rappresentato, per mero spirito conciliativo e senza che ciò possa rappresentare riconoscimento alcuno di responsabilità, la Scrivente propone di corrispondere in favore del Sig. [REDACTED] una ulteriore somma, pari a euro 414,46 (quattrocentoquattordici/46), a titolo di rimborso pro rata temporis della quota parte della commissione agente rimasta esclusa, per le ragioni sopra esposte e comunque qui ribadite, dal riproporzionamento dei costi effettuato in sede di emissione del conteggio di estinzione anticipata.**

Tale iniziativa in coerenza con una logica aziendale che mira ad anteporre la tutela del consumatore rispetto a qualsiasi disquisizione in tema di interpretazione dottrinale e giurisprudenziale della normativa di settore.

Nella speranza di aver fatto definitiva chiarezza sulla vicenda de qua, restiamo in attesa di una eventuale ed espressa accettazione della proposta ivi formulata, congiuntamente firmata da mandante e mandatario, al fine di poter celermente liquidare l'importo sopra indicato.

Cordiali saluti.

[REDACTED]

*Si ricorda che è stato istituito l'ABF (Arbitro Bancario Finanziario), ossia un sistema di risoluzione stragiudiziale delle liti tra i clienti e le banche e gli altri intermediari che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari. E' possibile consultare la "guida all'ABF" scaricabile anche dal sito internet della ns. società [www.italcredi.it](http://www.italcredi.it).*

[REDACTED]